

CAPITOLATO SPECIALE – CSA

PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN OTTO LOTTI, PER LA FORNITURA DI SERVIZI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIAGNOSTICO PER LA DURATA DI 60 MESI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DELLA ASL DI RIETI



Firmato digitalmente da:
Teodori Roberta
Firmato il 05/08/2025 12:33
Seriale Certificato: 4474230
Valido dal 29/04/2025 al 29/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 - OGGETTO	3
Art. 2 - CONFORMITA' A DISPOSIZIONI E NORME	3
Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER TUTTI I LOTTI	4
Art. 4 - ESAMI/PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE.....	8
Art. 5 - CORRISPETTIVI DA EROGARE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	9
Art. 6 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE.....	11
Art. 7 - COLLAUDO.....	12
Art. 8 - INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI.....	13
Art. 9 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	13
Art. 10 - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI	15
Art. 11 - CORSO DI FORMAZIONE.....	15
Art. 12 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO.....	16
Art. 13 - CONTROLLI SULLE FORNITURE.....	16
Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
Art. 15 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO.....	18
Art. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	18
Art. 17 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA	20
Art. 18 - BREVETTI E LICENZE.....	20
Art. 19 - PENALI	20
Art. 20 - CESSIONE DEI CREDITI.....	22
Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA	22
Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
Art. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	25
Art. 24 - NORME DI RINVIO	26

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente Appalto, distinto in 8 lotti, è la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico per la durata di 60 mesi, per le esigenze della U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo de Lellis della ASL Di Rieti.

Le caratteristiche minimali di ciascun lotto sono riportate nell'allegato al presente capitolato (All. 2.1 - Elenco analitico lotti di gara) e i fabbisogni sono riportati nell'Allegato 2.2 (Elenco analisi).

Si precisa che per quanto riguarda le attività legate all'emoglobina glicata e alle emoglobine patologiche, oggetto del lotto n. 1, le stesse verranno attivate solo a scadenza naturale del contratto che questa Azienda ha in essere con l'attuale fornitore che è prevista per fine settembre 2026.

Art. 2 - CONFORMITA' A DISPOSIZIONI E NORME

Tutti i sistemi macchina offerti devono essere conformi alla legislazione vigente nazionale, ed essere conformi alle norme CE/IVD vigenti nazionali e comunitarie. Dovranno essere idonei all'uso al quale sono destinati e all'utilizzo della strumentazione fornita e corrispondere alle caratteristiche minime descritte nel presente Capitolato e nei singoli allegati tecnici all'uopo predisposti. I prodotti forniti dovranno, inoltre, essere conformi alle certificazioni sulla qualità ed essere rispondenti alle norme UNI e a quelle di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove applicabili:

- Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro conformi alla Direttiva Europea 98/79, recepita dal D.lgs. n. 332/2000 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 108 del 15 dicembre 2004 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/95/CE e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- Apparecchiature con organi meccanici in movimento conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/42/CE e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- Dispositivi utilizzati in Laboratorio conformi alla Norma specifica sugli apparecchi da laboratorio CEI 66.5 (EN61010-1) e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- Dispositivi rispondenti al Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro;
- Dispositivi rispondenti al D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 (Regolamento di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/42/CE relativa alle macchine) e successive modifiche ed integrazioni.

Ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, il concorrente deve indicare - per il Lotto - quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate.

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER TUTTI I LOTTI

L'oggetto dei Lotti comprende tutto quanto è necessario per una corretta operatività strumentale e per una completa esecuzione dei test di laboratorio oggetto del presente Appalto, in particolare si intendono comprensivi di:

- reagenti, calibratori, controlli, consumabili vari e tutto quanto è necessario per la completa effettuazione delle determinazioni analitiche previste dalla documentazione di gara, ivi compresi PC, toner, drum, cartucce per stampanti, materiale di controllo, cavi, ecc.;
- materiale di ricambio che potrà essere utilizzato per eventuali sostituzioni direttamente dagli operatori del laboratorio e che dovrà essere consegnato presso il magazzino del laboratorio;
- trasporto dei sistemi macchina, consegna al piano ed installazione dei sistemi macchina nei locali messi a disposizione - comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica, messa in funzione dei sistemi macchina con la fornitura di sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuità;
- assistenza alle prove di funzionalità dei sistemi macchina e di quanto altro occorrente per assicurare che il Servizio venga svolto a perfetta regola d'arte;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e correttiva dei sistemi macchina inclusa la sostituzione delle necessarie parti di ricambio;
- aggiornamento tecnologico di strumenti, software e test in caso di nuove release (senza alcuna spesa aggiuntiva);
- gestione delle scorte di magazzino in carico alle ditte aggiudicatarie: sarà cura delle ditte "alimentare" il magazzino della U.O.C. Laboratorio Analisi affinché le attività dello stesso siano sempre garantite e non venga mai interrotta l'attività di pubblico servizio. Inoltre, le aziende fornitrici sono tenute a effettuare 4 (quattro) consegne mensili di reagenti, consumabili e tutti i materiali necessari all'operatività del laboratorio. Ogni consegna dovrà contenere una quantità di materiali adeguata a coprire il fabbisogno massimo di due settimane di attività, in modo da evitare il sovraccarico del magazzino e garantire una gestione ottimale delle scorte. ~~Eventuali forniture eccedenti tale quantitativo dovranno essere concordate preventivamente, al fine di assicurare che gli spazi di stoccaggio disponibili siano rispettati e che il flusso di approvvigionamento rimanga costante e bilanciato.~~ Le n. 4 consegne sopra individuate rispondono all'esigenza di garantire la continuità operativa e la razionalizzazione delle scorte, anche in considerazione della criticità del servizio pubblico erogato dalla U.O.C. Laboratorio Analisi. Tuttavia, si precisa che le soluzioni proposte dai concorrenti per ottimizzare la gestione dei magazzini saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, purché le stesse vadano a garantire:
 - la disponibilità continua dei materiali necessari all'operatività del Laboratorio;

- il rispetto degli spazi di stoccaggio disponibili;
 - la conformità ai fabbisogni previsti in gara.
- adeguati corsi di formazione iniziali e di aggiornamento per il personale addetto all'utilizzo dei sistemi macchina nel corso di tutto l'Appalto;
 - se del caso, banconi idonei sui quali collocare gli strumenti offerti;
 - iscrizione ad uno e/o più programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) scelti dal Laboratorio.

I sistemi macchina forniti dovranno essere nuovi e di ultima generazione, dovranno essere idonei all'uso al quale sono destinati e all'utilizzo dei sistemi macchina forniti e corrispondere alle caratteristiche minime descritte nel presente Capitolato e relativi allegati. I prodotti forniti dovranno, inoltre, essere conformi alle certificazioni nazionali e comunitarie sulla qualità e alle norme tecniche in materia.

Rimangono a carico del Fornitore eventuali adeguamenti degli impianti tecnologici (allaccio elettrico, idrico e dati, sistema smaltimento reflui prodotti, etc.) necessari all'installazione della soluzione offerta.

La ditta deve, in sede di offerta tecnica, dettagliare analiticamente come intende procedere all'installazione, ottimizzando gli spazi e garantendo la continuità operativa della U.O.C. Laboratorio Analisi; deve inoltre, fornire, un cronoprogramma che pianifica puntualmente i tempi previsti per la fornitura, l'installazione, la messa a punto iniziale e l'avviamento sino al raggiungimento della piena funzionalità.

Il cronoprogramma è oggetto di valutazione. All'interno del medesimo non possono essere presenti elementi finanziari riconducibili all'offerta economica che si intende proporre e che costituisce elemento di valutazione separato.

La ASL di Rieti si riserva comunque la possibilità di modificare tale cronoprogramma in base alle esigenze organizzative interne del servizio.

Le strumentazioni fornite dovranno:

- essere nuove e di ultima generazione.
- Corrispondere alle caratteristiche minime descritte nel presente capitolato ed allegati.
- Essere dotate di sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuità che assicurino una continuità operativa in caso di interruzione di corrente (minimo 20 minuti).
- Essere dotate di attrezzature complementari quali arredi tecnici ed attrezzature da laboratorio a corredo della strumentazione se necessarie per un efficiente ed efficace utilizzo.
- Essere comprensive di complementi alla strumentazione quali PC, stampanti, etichettatrici, pezzi di ricambio, accessori vari, ecc. e quanto necessario all'utilizzo a cui sono destinati.

- I prodotti forniti dovranno, inoltre, essere conformi alle certificazioni sulla qualità ed essere rispondenti alle norme UNI.

La U.O.C. Laboratorio Analisi indicherà i locali di destinazione in fase di sopralluogo delle Ditte concorrenti; fermo restando l'autonomia dell'operatore nella formulazione delle offerte, dovranno in ogni caso essere garantite le destinazioni d'uso e le attività attualmente presenti.

Gli obiettivi che si intende perseguire nell'ottica di un continuo miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza del servizio sono:

- Centralità del Paziente e dei suoi bisogni
- Equità di accesso alle prestazioni;
- Alta qualità analitica;
- Efficienza operativa dell'intero sistema laboratoristico;
- Efficacia clinica e appropriatezza della richiesta;
- Semplificazione organizzativa, logistica ed ottimizzazione dei percorsi;
- Capacità di adeguamento ad eventuali riorganizzazioni della rete aziendale;
- Consolidamento degli esami se ottenibile senza diminuzione dell'efficienza;
- Sistema di back up per assicurare la continuità del servizio;
- Grande attenzione alla fase pre-analitica;
- Uniformità di metodi e tecnologie, intervalli di riferimento, livelli decisionali, refertazione;
- Formazione continua e corretto utilizzo delle risorse umane;
- Elevata produttività coniugata ad elevata specializzazione;
- Gestione informatizzata di dati e informazioni;
- Semplificazione, razionalizzazione e controllo della gestione delle scorte;
- Costi operativi prevedibili con pagamento degli effettivi referti emessi;
- Verifica continua di indicatori di qualità (analitica, di processo, di servizio, economica);
- Corretto utilizzo delle risorse e massima riduzione dell'impatto ambientale;
- Rispetto del D. Lgs. 81/08 Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Consolidamento della routine e dell'urgenza;
- Elevata produttività, in rapporto al carico di lavoro annuale;
- Semplicità operativa del sistema anche in considerazione di una interscambiabilità degli operatori tra settori del Laboratorio, mediante l'utilizzo dello stesso software gestionale e di strumenti analoghi;

- Completa tracciabilità dei campioni durante il ciclo analitico e rintracciabilità in memoria di tutti gli elementi associati ad ogni esame (controllo di qualità, calibrazioni e lotti dei materiali utilizzati), con possibilità di back up dei dati;
- Contenimento del TAT strumentale dall'immissione del campione alla disponibilità dei risultati;
- Impegno minimo del personale per la gestione e la manutenzione del sistema, considerando anche l'autonomia dei reagenti caricabili a bordo;
- Strumenti e reagenti in grado di offrire un'elevata qualità diagnostica;
- Ridotta necessità di calibrazioni;
- Sicurezza degli operatori, minimizzando il contatto manuale con i campioni biologici ed eliminando la manipolazione dei reflui;
- Adeguata ergonomia delle postazioni di lavoro;
- Ottimizzazione degli spazi;
- Adeguata formazione del personale all'uso della strumentazione;
- Adeguata assistenza tecnico-applicativa, nonché manutentiva, per tutta la durata della fornitura;
- Continuità operativa nella transizione;
- Attualmente tutti i punti prelievo (per Interni ed Esterni) dell'ASL di Rieti sono collegati in rete con LIS – Concerto di Dedalus (accettazione, stampa etichette, ecc.).
- La fascia oraria per l'accettazione dei campioni di routine della U.O.C. Laboratorio Analisi è di 12 ore (ore 7:30- 19:30) dal lunedì al sabato; l'accettazione dei campioni in urgenza per è 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- la lavorazione su provetta primaria; compatibilità con le etichette barcode generate dai sistemi locali (Concerto, GIPSE, etc) per tutti gli strumenti offerti;
- Deve essere garantito l'interfacciamento bidirezionale, a carico della ditta aggiudicataria (comprensivo di eventuale pc e altro hardware), tale da assicurare un collegamento affidabile con il MIDDLEWARE previsto nel lotto 1 del presente capitolato e il suddetto MIDDLEWARE, dovrà essere interfacciato bidirezionalmente al LIS del laboratorio garantendo la trasmissione di tutte le analisi afferenti dalle strumentazioni aggiudicate nei 8 (otto) lotti (messa in opera e costi di interfacciamento, dal MIDDLEWARE al LIS del laboratorio analisi, sono a carico della ditta che si aggiudicherà il lotto 1);
- È indispensabile che tutti gli aggiornamenti informatici (del middleware o dei software strumenti), che dovessero rendersi necessari durante il periodo di fornitura, siano eseguiti e compresi nei canoni di fornitura stabiliti in sede di gara senza alcuna revisione dei costi;
- È indispensabile che la fornitura comprenda quanto necessario al completo funzionamento dei dispositivi offerti (middleware gestionale dei sistemi pre-analitico, analitico e post-analitico, i software strumenti, l'hardware necessario, le parti di ricambio, ecc);

- **È indispensabile che l'interfacciamento informatico del middleware offerto nel lotto 1, sia eseguito con il LIS fornito dalla ditta Dedalus.**

I sistemi oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tale conformità dovrà sussistere sia all'atto dell'offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Inoltre, ai sensi dell'art.79 del D. Lgs 36/2023 saranno ammesse soluzioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato. In tale caso l'operatore economico dovrà produrre ed allegare nella busta dell'offerta tecnica una relazione dalla quale si evinca tale equivalenza funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

L'operatore economico, inoltre, dovrà offrire, per ogni singolo lotto, tutto quanto previsto dettagliatamente nel Capitolato speciale – CSA (All. 2), nell'Elenco analitico lotti di gara (All. 2.1) e nell'Elenco analisi (All. 2.3), per il periodo di 60 mesi (esami/prestazioni, consumabili, reagenti, ausiliari, noleggio, assistenza tecnica full-risk, informatica, hardware, software e servizi vari (es. magazzino), sulla base del prezzo indicato nel Modello di offerta economica (All. 5).

Il prezzo dei servizi accessori/consumabili indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale – CSA (All. 2), nell'Elenco analitico lotti di gara (All. 2.1) e nell'Elenco analisi (All. 2.3), per il periodo di 60 mesi, sono già inclusi nell'importo a base di gara e, quindi, compresi nel prezzo offerto dall'operatore economico.

Art. 4 - ESAMI/PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

Nell'Allegato 2.2 (Elenco analisi) sono riportate le tipologie e i quantitativi degli esami/prestazioni diagnostici richiesti, determinati sulla base della produzione analitica dell'anno 2024 del Laboratorio Analisi.

La Ditta concorrente deve offrire il 100% degli esami/prestazioni diagnostici descritti nell'Allegato 2.2 (Elenco analisi).

Nel suddetto allegato, sono riportate le informazioni necessarie a definire correttamente i fabbisogni di strumentazione e reattivi necessari (vedi "Legenda Allegato 2.2 "Elenco Analisi" seguente).

La produzione analitica riportata è da intendersi presunta e non tassativa, sia per tipologia che per quantità di esami. È possibile che il quantitativo e la tipologia di esami annui posto a base di gara possa subire nel tempo variazioni per far fronte ai mutevoli fabbisogni dell'ASL di Rieti.

La ditta aggiudicataria è comunque tenuta all'esecuzione del contratto con applicazione delle medesime condizioni economiche offerte anche per quantità maggiori o minori, salvo quanto previsto nel capitolato speciale.

Legenda Allegato 2.2 "Elenco Analisi"

COLONNA	DESCRIZIONE	NOTE
A	ID	Identification Number

B	LOTTO	
C	AREE ANALITICHE	
D	DESCRIZIONE ANALISI	
E	CODICE LEA	nd: non determinato
F	ESAMI/PRESTAZIONI ANNUE	
G	BACK UP ANALITICO	
H	CADENZA ANALITICA	
I	CQI (livelli)	Numero dei livelli controllo di qualità interno per seduta analitica na: non applicabile nella procedura attuale
J	CQI (frequenza)	Frequenza CQI
M	VEQ	SI: è richiesta VEQ NO: attualmente non si attua VEQ, ma la Ditta partecipante può proporre l'introduzione.

Art. 5 - CORRISPETTIVI DA EROGARE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il corrispettivo economico (basato sul costo a referto) riconosciuto dalla ASL di Rieti alle ditte aggiudicatricie varierà sulla base del numero dei referti mensili effettivamente emessi. Nello specifico:

- nel caso in cui il numero di referti contabilizzati dal LIS sarà **superiore** al fabbisogno riportato nell'Allegato 2.2 (Elenco analisi), per tale differenza verrà corrisposto all'aggiudicatario solamente il “**Corrispettivo – Parte variabile**”;
- nel caso in cui il numero di referti contabilizzati dal LIS sarà inferiore al fabbisogno riportato nell'Allegato 2.2 (Elenco analisi), per tale differenza verrà corrisposto all'aggiudicatario solamente il “**Corrispettivo – Parte fissa**”;

Il controllo circa lo scostamento tra i referti realmente effettuati ed il fabbisogno riportato nell'Allegato 2.2 (Elenco analisi), verrà effettuato ogni 12 mesi.

Corrispettivo – Parte fissa

La parte fissa (somma delle colonne “C”, “D” ed “E” dell'Allegato 5 (modello di offerta economica) è costituita dalle componenti relative ai servizi e alle attrezzature, calcolate in funzione delle quantità di analisi previste nel fabbisogno stimato.

Corrispettivo – Parte variabile

La parte variabile è correlata al numero di referti contabilizzati dal sistema informatico di laboratorio (LIS).

Il pagamento di tale componente avverrà secondo la modalità “a referto”, ossia sulla base del numero di referti generati nel corso di ogni periodo di 30 giorni solari.

Saranno considerati come “referti” esclusivamente le determinazioni concluse con buon esito, ovvero quelle che abbiano generato un referto clinico validato.

Non saranno computate nel corrispettivo:

- le determinazioni ripetute sul medesimo campione fino al limite del 5% rispetto al totale delle determinazioni eseguite nel periodo (totale = determinazioni a buon esito + determinazioni ripetute);
- le ripetizioni dovute a malfunzionamenti strumentali non imputabili al committente o ad anomalie nei lotti dei materiali di consumo.

Saranno computati nel corrispettivo – parte variabile:

- le determinazioni ripetute oltre la soglia del 5% saranno invece incluse nel computo del corrispettivo (parte variabile);
- i reagenti utilizzati per il controllo di qualità di ciascun analita, nel caso in cui venga effettuato un numero di controlli superiore del 20% rispetto a quanto previsto nell’Allegato 2.2 (Elenco analisi).

Prezzi unitari (colonna “F” dell’All.5 modello offerta economica).

I prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi e includono:

- consegna, installazione e disponibilità continuativa della strumentazione;
- licenze d’uso dei software;
- assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- fornitura di materiali e ogni onere accessorio necessario al corretto svolgimento delle attività previste dal capitolato.

Durata dell’appalto e computo delle prestazioni

Il numero di prestazioni indicato (nell’arco di 60 mesi) è da considerarsi puramente indicativo e non vincolante per la ASL, essendo soggetto a variabilità legata a esigenze assistenziali non prevedibili.

Esso è invece vincolante per l’aggiudicatario, che si impegna a garantire tutti i servizi e le forniture necessarie all’effettuazione del numero complessivo di prestazioni previste, nonché di eventuali prestazioni aggiuntive, ove necessarie.

Modalità di rendicontazione

Il computo ufficiale delle prestazioni sarà effettuato tramite il sistema LIS in uso presso la ASL.

Al termine di ciascun mese, la ASL di Rieti trasmetterà all'aggiudicatario, tramite PEC, l'elenco delle prestazioni effettuate, da allegare obbligatoriamente alla relativa fattura.

Art. 6 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Le modalità di consegna verranno comunicate all'aggiudicatario dalla ASL di Rieti che prenderanno accordi, ciascuno per le proprie competenze, con il personale dell'Unità Operativa coinvolta al fine di stabilire la data di accettazione e collaudo.

La consegna, l'installazione e il collaudo delle forniture e dei relativi servizi accessori previsti in gara dovrà avvenire ~~entro e non oltre 20 giorni~~ **entro e non oltre 40 (quaranta) giorni** dalla stipula del contratto e nel rispetto del cronoprogramma offerto in gara.

La ditta aggiudicataria, pertanto, successivamente al ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ex art. 90 del D.lgs. n. 36/2023, dovrà comunicare il proprio codice NSO all'indirizzo ordinialbs@asl.rieti.it.

La consegna dovrà avvenire presso l'Ospedale "S. Camillo De Lellis" – U.O.C. Laboratorio Analisi, Viale J.F. Kennedy snc 02100 – Rieti.

Si specifica, inoltre, che le attrezzature e/o componenti devono essere consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

L'installazione e il collaudo dovranno avvenire a carico dell'aggiudicatario secondo le seguenti modalità:

- comprensive di trasporto fino al locale in cui è previsto il collaudo per l'apparecchiatura e per tutti i suoi accessori;
- secondo le istruzioni di montaggio e installazione dell'apparecchiatura;
- comprensiva di tutti gli allacciamenti necessari;
- nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati;
- con pulizia finale e ritiro dei materiali di risulta (imballaggi e residui di lavorazioni, ecc.);
- assicurando la piena compatibilità con gli impianti elettrici, tecnologici, telefonici e speciali nonché la compatibilità elettromagnetica con altri sistemi per una installazione a regola d'arte;
- fornitura del materiale necessario al funzionamento dei sistemi aggiudicati per un periodo tale da consentire all'operatore l'immediato utilizzo delle apparecchiature.

I solai sono stati progettati in tutta la struttura per sopportare un carico di 350 kg/mq.

Qualora le apparecchiature offerte dovessero avere un peso maggiore a quello indicato, sarà onere dell'aggiudicatario provvedere, senza alcun onere per l'Amministrazione, alla verifica tecnica e alla realizzazione, ove necessario, di piattaforme di distribuzione del carico o altri sistemi idonei di adeguamento strutturale, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

In qualunque caso di non corrispondenza delle forniture, di mancata o ritardata consegna o di mancato rispetto del piano di consegna nel caso in cui questa sia diluita nel tempo, l'Azienda, dandone tempestiva comunicazione, si riserva di applicare le penali nella misura prevista dall'art.19 del presente Capitolato e, per quanto non espressamente previsto, dall'126 del D.lgs. n. 36/2023, nonché di dar luogo alla risoluzione del contratto, al fine di garantire la continuità assistenziale, con conseguente affidamento al secondo offerente in graduatoria, con addebito delle maggiori spese a carico del fornitore aggiudicatario, fatta salva ogni altra richiesta di risarcimento danni.

Art. 7 - COLLAUDO

Modalità di esecuzione

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dal capitolato tecnico dallo stesso richiamato, verrà effettuato dal Fornitore aggiudicatario in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo. L'assenza di rappresentanti dell'Aggiudicatario è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori: gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'Impresa, tempestivamente, a mezzo PEC.

Ogni materiale, dispositivo, consumabile e quant'altro funzionale alle operazioni di collaudo sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

Decisioni di collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

In caso di esito favorevole del collaudo, i sistemi verranno considerati a tutti gli effetti idonei ed operativi e verrà redatto apposito Verbale di Collaudo, firmato rispettivamente dal Referente Tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente, dal Referente della Società Aggiudicataria, dal Referente della Unità Operativa Coinvolta e dal Tecnico Esecutore del Collaudo. In caso di esito negativo, il Fornitore aggiudicatario si impegna a sostituire i sistemi proposti entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo Verbale, pena una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nei requisiti minimi richiesti nel presente capitolato e nell'offerta.

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione, ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'Aggiudicatario nella sua documentazione.

Possono essere dichiarate rivedibili con sospensione del collaudo quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente capitolato o nell'offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte.

In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche. Salvo diversa indicazione contrattuale l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto o sospensione, ovvero, ove l'Aggiudicatario non abbia presenziato al collaudo, dalla data della PEC del Committente di comunicazione del rifiuto.

Art. 8 - INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

La ditta aggiudicataria dovrà fornire l'interfacciamento/integrazione con i sistemi informatici, ove richiesto previo accordo con gli uffici informatici della ASL di Rieti. Il sistema deve comprendere hardware e software e quanto necessario al fine di garantire l'interfacciamento. Tutti gli oneri sono da intendersi a carico dell'aggiudicatario.

Art. 9 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

Durante tutto il periodo contrattuale a decorrere dalla data di approvazione del collaudo, il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità dei sistemi e dei dispositivi connessi forniti attraverso interventi di manutenzione preventiva e correttiva. L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera su tutte le apparecchiature.

Dovrà essere redatto un manuale operativo per ciascuna apparecchiatura, riportante gli interventi di manutenzione preventiva, correttiva ed eventuale manutenzione straordinaria effettuati e dei tempi di fermo macchina. Copia di detti manuali dovranno essere inviati con cadenza trimestrale alla U.O.C. Laboratorio Analisi.

Il tempo totale di fermo della singola apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i 5 giorni lavorativi per semestre. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli su indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta verrà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La manutenzione oggetto dell'appalto è di due tipi:

Manutenzione correttiva

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore.

Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata illimitati;
- in caso di fornitura con "parti accessorie guaste" o ferma, l'intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata, pena l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo;
- qualora i tempi di riparazione dovessero superare le 72 (settantadue) ore solari, la ditta dovrà provvedere a consegnare opportuni strumenti sostitutivi con identiche caratteristiche tecniche entro 48 (quarantotto) ore solari, pena l'applicazione di una penale pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo;
- per il lotto 1, qualora il fermo sistema (informatico/strumentale) sia tale da non permettere l'esecuzione di esami urgenti, e l'intervento non dovesse garantire la processazione degli stessi entro le 3 (tre) ore solari successive alla chiamata, la ditta dovrà provvedere a ripristinare l'operatività del sistema (o trovare altre soluzioni idonee per l'esecuzione di esami urgenti) entro le 5 (cinque) ore solari successive alla chiamata per assistenza, pena l'applicazione di una penale pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo;

Si rinvia, sul punto, all'art. 19 del presente CSA.

Il trasporto dello strumento dall'Azienda alla sede dell'intervento tecnico, e viceversa, sarà a carico esclusivo della ditta aggiudicataria.

Manutenzione programmata

Per tutta la durata del servizio deve essere svolta anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà essere specificata nella offerta tecnica, comunque non inferiore a due interventi per anno.

La manutenzione programmata prevede controlli periodici di verifica, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, aggiornamento del software utilizzato dei sistemi diagnostici ed eventuale adeguamento e/o riconduzione al corretto funzionamento per quei sistemi analitici risultanti non conformi come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Entro 30 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del collaudo, ed entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà redigere/aggiornare il calendario degli interventi di manutenzione programmata (parte integrante del programma di manutenzione), dettagliato per ogni apparecchiatura.

In tale calendario gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere pianificati nel tempo secondo le periodicità indicate e comunicate alla U.O.C. Laboratorio Analisi.

In fase di esecuzione le date previste dovranno essere rispettate con una tolleranza del +/-20% o della periodicità di ripetizione degli interventi (ad esempio nel caso di quattro interventi annui: periodo di ripetizione = 3 mesi, tolleranza = \pm 18 giorni). Non dovranno essere svolti interventi di manutenzione programmata con scostamenti maggiori di quanto precedentemente indicato, se non preventivamente concordati e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche.

Il non rispetto delle tempistiche sopra indicate prevedrà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni caso in cui non siano rispettate le modalità manutentive definite dal produttore, per ogni giorno di ritardo per la presentazione dello scadenzario della manutenzione preventiva e per ogni caso in cui non vengano rispettati i tempi e le modalità della manutenzione preventiva.

Art. 10 - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico mediante la fornitura a cura e spese dell'aggiudicatario di nuovi strumenti e l'apporto di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successive alla fornitura.

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente alla ASL di Rieti, al fine di avere il parere favorevole da parte del RUP/Direttore U.O.C. Laboratorio Analisi per l'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

In ogni caso, qualunque modifica relativa al contratto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale modifica del codice e/o del confezionamento dei prodotti aggiudicati, dovrà essere sempre comunicata dalla Ditta con un preavviso di 30 giorni, con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte della stazione appaltante.

La Ditta dovrà produrre le certificazioni riferite al nuovo prodotto.

Art. 11 - CORSO DI FORMAZIONE

I corsi di formazione per l'uso delle apparecchiature dovranno essere espletati presso il laboratorio analisi garantendo la formazione di tutto il personale coinvolto per tutto il tempo necessario, tempi e modalità della formazione saranno decisi dal Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi.

Deve essere altresì prevista l'organizzazione di corsi di aggiornamento in caso di sostituzione/innovazione della strumentazione.

La formazione dovrà comprendere:

- Uso delle apparecchiature in ogni loro funzione;
- Formazione di tutto il personale utilizzatore tecnico e dirigente;

- Procedure per la soluzione degli inconvenienti più ricorrenti;
- Gestione operativa quotidiana;
- Modalità di comunicazione con il servizio di assistenza per eventuali richieste d'intervento;
- Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione e consegnata al Direttore e al Coordinatore della U.O.C. Laboratorio Analisi.

Art. 12 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

Dovrà essere previsto tutto il materiale di consumo relativo sia al corretto funzionamento dei sistemi sia all'esecuzione delle prestazioni previste.

Le ditte aggiudicatarie dovranno impegnarsi a garantire le forniture dei reagenti, dei calibratori, dei controlli di qualità, del materiale di consumo necessari al funzionamento di tutte le attività oggetto di gara, per tutta la durata del contratto.

Sarà cura delle ditte aggiudicatarie "alimentare" il magazzino della U.O.C. Laboratorio Analisi affinché le attività dello stesso siano sempre garantite.

Art. 13 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata al momento dell'apertura dei colli; la U.O.C. Laboratorio Analisi, entro 8 giorni dalla consegna, in caso di riscontrata difformità, avvia la procedura di contestazione nei confronti del fornitore, il quale è tenuto ad integrare la fornitura nel caso di non corrispondenza.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato potranno essere rifiutati dal Laboratorio, non solo all'atto della consegna ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

Per gli articoli non rispondenti, all'atto della verifica di conformità, ai requisiti contrattuali si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla U.O.C. Laboratorio Analisi;
- restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni;

Agli effetti della verifica di conformità, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario accetta di aderire alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvata con DCA n. U00308 del 3/07/2015, successivamente modificata con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.

La fattura mensile relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l'Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi previsti dall'accordo pagamenti di cui ai richiamati DCA n. U00308/2015 e DCA n. U00032/2017.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue:

- Azienda Sanitaria Locale Rieti
- Via del Terminillo n.42
- 02100 – Rieti (RI)
- P.IVA / C.F. 00821180577
- Codice Univoco Ufficio: UFX1HE

L'ASL corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L' Aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati unitamente alla documentazione inerente alla fornitura effettuata.

Qualora l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

Art. 15 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare le **forniture**/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro esecuzione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- assumere l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre

che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 del Codice.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 17 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

Art. 18 - BREVETTI E LICENZE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre e/o a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 19 - PENALI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara comporterà l'applicazione di penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la facoltà di risolvere il contratto. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, la ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

- 1) in caso di ritardo nella consegna delle forniture oltre il termine stabilito negli atti di gara, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 6 del CSA);
- 2) verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale: i) in caso di ritardo nell'effettuazione del collaudo per cause ascrivibili al Fornitore; ii) in caso di ritardo nella sostituzione dei sistemi proposti, causa esito negativo

- del collaudo; iii) in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti non accettati al collaudo (art. 7 del CSA);
- 3) per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto ai 5 giorni lavorativi “totali” previsti negli atti di gara, o a quelli migliorativi indicati in offerta dal concorrente, verrà applicata una penale pari al 1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale (art. 9 del CSA);
 - 4) in caso di fornitura con “parti accessorie guaste” o ferma, per ogni giorno di ritardo nell’intervento, oltre le 24 ore solari dalla chiamata, verrà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale (art. 9 del CSA);
 - 5) qualora i tempi di riparazione dovessero superare le 72 ore solari (o entro il minor tempo offerto nell’offerta tecnica), per ogni giorno di ritardo nella consegna di “opportuni strumenti sostitutivi” oltre le 48 ore solari, verrà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale (art. 9 del CSA);
 - 6) per il lotto 1, qualora il fermo sistema (informatico/strumentale) sia tale da non permettere l’esecuzione di esami urgenti, e l’intervento non dovesse garantire la processazione degli stessi entro le 3 (tre) ore solari successive alla chiamata, la ditta dovrà provvedere a ripristinare l’operatività del sistema (o trovare altre soluzioni idonee per l’esecuzione di esami urgenti) entro le 5 (cinque) ore solari successive alla chiamata per assistenza, pena l’applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo (art. 9 del CSA);
 - 7) verrà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale: i) per ogni caso in cui non siano rispettate le modalità manutentive definite dal produttore; ii) per ogni giorno di ritardo nella presentazione dello scadenario della manutenzione preventiva; iii) per ogni caso in cui non vengano rispettati i tempi e le modalità della manutenzione preventiva (Art. 9 del CSA);
 - 8) in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, che implichi la non refertabilità degli esami previsti, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo;
 - 9) Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo;

L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile. L’applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’ASL intenda eventualmente

intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all'Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell'Aggiudicatario, per ogni inadempienza un'ulteriore penale, compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Amministrazione. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l'applicazione della pena anzidetta. Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Prima dell'applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto, a mezzo PEC, l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 5 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

Art. 20 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 117 del Codice, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, come definite all'art. 10 del Disciplinare di gara.

L'Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Azienda può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo

di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - 1) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - 2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- f) il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia, in contraddittorio con l'appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito di tale procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- g) qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi

d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali;

- h) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- i) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- j) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- k) qualora il ritardo nella refertazione degli esami, derivante dal mancato approvvigionamento da parte delle ditte dei materiali necessari (quali reagenti, controlli, calibratori, materiale consumabile, ecc.), oppure da fermi macchina/software, si protragga oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- l) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 17, presente Capitolato;
- m) l'inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell'art. 68 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario.

La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 123 del Codice e nei casi di:

- giusta causa;

- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario tramite pec.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro l'operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico aggiudicatario;
- 2) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
- 3) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale, nonché alle disposizioni del Codice Civile.